20-10-2008 Data

10 Pagina Foglio

1

Le norme. L'obbligo della dichiarazione di nascita spetta al medico

## Parto anonimo super tutelato

La possibilità per le madri di non riconoscere il bambino all'atto della nascita è stata espressamente prevista dall'articolo30 del Dpr396/2000. La legge impone l'obbligo di rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. La dichiarazione di nascita (da compiersi entro il decimo giorno e necessaria per l'atto di nascita) in questo caso spetta al medico o all'ostetrica.

In assenza di quello della madre, al riconoscimento può provvedere anche il padre (articolo 250 del Codice civile): ma la situazione viene segnalata al tribunale che apre un procedimento per accertamento della paternità, che può prevedere anche il test di compatibilità del Dna.

Il neonato non riconosciuto ha un nome (datogli all'anagrafe), cittadinanza italiana e capa-

cità giuridica. Parte quindi l'iter per l'adozione: sulla base della segnalazione di abbandono ricevuta, la procura presenta un ricorso al tribunale per i minorenni, e questi (secondo le leggi 184/83 e 149/2001) provvede alla dichiarazione dello stato di adottabilità. Viene nominato un tutore provvisorio del bambino - spesso il Comune che ne ha registrato la nascita - e individuata una coppia adottiva per l'affidamento che preluderà all'adozione, definita solo a distanza di un anno e con la quale

## I TEMPI

Il riconoscimento del figlio da parte dei genitori naturali deve avvenire entro sessanta giorni il bambino diventerà figlio legittimo della coppia, acquisendo il nome definitivo.

La procedura di adottabilità può essere sospesa su richiesta del genitori naturali, che hanno 60 giorni di tempo per provvedere al riconoscimento del bambino. In questo periodo il minore deve essere assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado, oppure deverimanere un rapporto continuativo tra genitore e figlio.

Caso diverso per il bambino "trovato", cioè abbandonato non in strutture sanitarie. Il Dpr 396/2000 prevede l'obbligo, per chiunque lo trovi, di affidarlo a un istituto o a una casa di cura. Più complesso, però, l'iter di adottabilità, per la necessità di escludere l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore.

Non è consentito al bambino adottato accedere a informazioni relative all'identità dei suoi genitori biologici nel caso in cui non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale (legge 149/2001).

Fr.Ab.

